



Le notizie sotto il riflettore... in breve

DISTACCO SINDACALE: chi è in distacco non matura le ferie. Cosa è e come è disciplinato.

Molto spesso, ci giungono richieste di chiarimento in ordine alla natura ed alla regolamentazione dei distacchi sindacali. A volte il distacco viene confuso col permesso e sorgono equivoci soprattutto sulla regolamentazione normativa e sul trattamento economico dell'aspettativa per motivi sindacali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, possono essere, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali (distacco sindacale).

Il ricorso a questo istituto non è illimitato. Periodicamente viene definito un contingente massimo di distacchi sindacali fruibili dalle Organizzazioni Sindacali Rappresentative. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali viene, poi, effettuata tra le organizzazioni sindacali in relazione al grado di rappresentatività di ciascuna.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, durante il periodo di distacco sindacale, sono garantite sia la retribuzione che la contribuzione, come se il sindacalista continuasse a lavorare per l'amministrazione di appartenenza.

Al personale della Polizia di Stato collocato in aspettativa per motivi sindacali vengono, perciò, corrisposti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza (trattamento economico fisso), escluse le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese (tutte le indennità accessorie).

Dalla retribuzione corrisposta dall'Amministrazione sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, i trattamenti eventualmente percepiti, a carico delle organizzazioni sindacali, a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

FLASH nr. 32 – 2020

- **DISTACCO SINDACALE:** chi è in distacco non matura le ferie. Cosa è e come è disciplinato
- Scrutinio Sostituto Commissario
- Allievi Agenti del 209° corso di Formazione. Richiesta modifica dei criteri e dei vincoli per l'individuazione delle sedi di assegnazione
- Mancato pagamento assegno una tantum per i ruoli apicali e assegno funzionale per gli agenti e assistenti che hanno maturato un'anzianità di 17 anni.
- Concorso interno 2214 posti Vice Sovrintendente
- Nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del personale giudicato idoneo al termine del 1° ciclo (annualità 2017) del 28° corso.
- Eco bonus 110% e requisiti tecnici
- Bonus babysitter anche per zii e nonni.

Il personale in distacco sindacale non ha diritto al congedo ordinario, né al congedo straordinario o ad altri istituti che riguardano le assenze dal servizio.

Il distacco Sindacale ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

La normativa di riferimento si rinviene negli articoli 88 e 89 Legge 1° aprile 1981, nr. 121 e nella contrattazione collettiva (D.P.R. 164/2002 e D.P.R. 51/ 2009).

Esaurito il contingente di distacchi retribuiti a disposizione, esiste per l'organizzazione sindacale, la possibilità di richiedere, l'aspettativa sindacale non retribuita. Tale opzione è prevista dall'art. 33 del D.P.R.164/2002 e si tratta di un distacco dall'attività lavorativa per svolgere attività lavorativa per l'organizzazione di appartenenza senza però che vi sia retribuzione da parte dell'Amministrazione. È una forma molto diffusa nel settore privato, mentre nel settore pubblico è meno utilizzata.

I requisiti per poterne fruire sono i medesimi che per l'aspettativa retribuita e anche la modalità di comunicazione all'amministrazione di appartenenza rimane la stessa.

In regime di aspettativa sindacale non retribuita, poiché vi è una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro, non vi è l'obbligo di erogare contributi da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In questi casi, tuttavia, durante tutto il periodo di aspettativa vengono accreditati dei contributi figurativi commisurati alla retribuzione che avrebbe percepito in presenza di rapporto di lavoro (art. 33 comma 4 D.P.R. 164/2002).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Scrutinio Sostituto Commissario

Con circolare n. 333-C/2/Sez.1/9017-B7 (consultabile sul nostro sito www.siulp.it) è stato avviato il procedimento di scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 2019, per il conferimento della qualifica di "sostituto commissario" della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, o destinatari delle misure previste dall'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Allievi Agenti del 209° corso di Formazione. Richiesta modifica dei criteri e dei vincoli per l'individuazione delle sedi di assegnazione.

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 8/1/3/573/SF/2020, inviata lo scorso 7 agosto al Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Giuseppe Scandone.

“Lo scorso 15 giugno ha preso avvio il percorso formativo per 1515 Allievi Agenti del 209° Corso di formazione, che nel prossimo mese di dicembre, ultimata la fase residenziale presso gli Istituti di Istruzione (come rimodulata per le note esigenze di contenimento del contagio da Covid 19) verranno assegnati alle sedi per lo svolgimento del periodo di prova.

Sedi che, a tenore dell'art 19, comma 3 del bando di concorso pubblicato il 3.6.2019, dovranno essere fuori “dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe”. Un vincolo al quale già sono stati assoggettati, come nel concorso di cui siamo a discutere, anche i precedenti concorsi riservati ai Volontari in ferma prefissata nelle FF. AA. Mentre invece per i concorsi ordinari si è sempre prevista la meno rigorosa limitazione alle sole province di origine e di residenza, o a quelle limitrofe.

Una disparità di trattamento circa la quale già avevamo avuto modo di rappresentare le nostre perplessità, sollecitando l'adozione di una omologazione al trattamento meno restrittivo. Anche perché la rimozione di questa penalizzante distonia avrebbe consentito all'Amministrazione stessa di soddisfare le esigenze di assegnazione senza dover ricorrere ad appesantimenti delle procedure di verifica, con il rischio che queste incompatibilità incomprensibilmente estese pregiudicassero la possibilità di assegnare il previsto numero di rinforzi a sedi dalle quali provenivano un consistente numero di frequentatori.

Si deve infatti osservare come l'aver necessariamente prestato servizio nelle FF AA abbia comportato per tutti i candidati anche la richiesta di residenza presso le rispettive sedi di assegnazione. E per l'effetto la quasi totalità dei frequentatori, in assenza della qui esortata modifica, potrebbe risultare incompatibili con le assegnazioni in più di una decina di regioni.

Ricordato che l'eventuale domanda di trasferimento è oggi consentita già dopo due anni di permanenza nella sede di assegnazione, periodo ulteriormente ridotto ad un anno nel caso di sede disagiata, riteniamo che la misura qui contestata appaia più come un inutile omaggio ad un formalismo fine a se stesso che una effettiva esigenza di tutela di non meglio definiti interessi.

Per quanto precede è semmai vero che dovrebbe risultare prevalente l'interesse dell'Amministrazione ad essere svincolata dai denunciati ipocriti laccioli normativi che rallentano processi decisionali di primaria importanza.

Non possiamo quindi che insistere nel richiedere che si provveda all'auspicato ripensamento secondo quanto testé proposto.

Nel cogliere l'occasione per inviare cordialissimi saluti, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro sottolineando la delicatezza e l'urgenza di chiarire la problematica evidenziata.

Con sensi di elevata stima.”

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Mancato pagamento assegno una tantum per i ruoli apicali e assegno funzionale per gli agenti e assistenti che hanno maturato un'anzianità di 17 anni.

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 4/19/0/572/FL/2020, inviata lo scorso 6 agosto al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi

“Signor Vice Capo della Polizia,
di fronte all'incomprensibile, ennesimo ritardo delle erogazioni economiche ai poliziotti italiani, sono costretto a sollecitare un Suo intervento.

Questa volta ci troviamo ad affrontare un differimento che attiene il riconoscimento dell'assegno una tantum e l'aumento dell'importo dell'assegno funzionale per i colleghi del ruolo degli agenti e assistenti che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato un'anzianità di servizio di 17 anni.

A tal riguardo, il Decreto Legislativo 95/2017, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 172/2019, prevede che entro il mese di giugno 2020, doveva essere corrisposto un assegno lordo una tantum al personale appartenente ai ruoli apicali degli Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori che hanno maturato distinti requisiti di anzianità nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. Così come doveva essere corrisposto un assegno una tantum ai Sovrintendenti Capo e Sovrintendenti Capo Tecnici in servizio al 31 dicembre 2016 che entro il 30 settembre 2017, hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a 4 anni e inferiore a 8.

Purtroppo, duole rilevare che ad oggi non è stato corrisposto alcunché. E quel che maggiormente preoccupa è rilevare che delle spettanze in argomento sembra non esservi traccia neanche sul prossimo cedolino di fine di agosto, il cui pagamento risulta già consultabile sul portale NoiPa.

Il ritardo di NoiPa riguardo il pagamento dell'assegno una tantum e dell'assegno funzionale, è soltanto l'ultimo in ordine di tempo.

Non più tardi di qualche settimana fa, abbiamo dovuto chiedere un intervento straordinario al Capo della Polizia per far sì che ai poliziotti fosse riconosciuto, nei tempi stabiliti, l'emolumento del FESI.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, per il loro ménage familiare, contano solo sulle risorse che derivano dal proprio lavoro. Cadenzano le spese facendo esclusivamente affidamento sul salario e sui riconoscimenti economici certi loro dovuti, come nel caso di specie, per effetto di una legge dello Stato.

Convorrà che la situazione non può essere ulteriormente tollerata. Soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui, oltre all'ordinario, si sta chiedendo l'ennesimo sacrificio ai poliziotti per far contemporaneamente fronte agli sbarchi, alla pandemia, alle questioni mai sopite di sicurezza dello Stato e alle crescenti tensioni che sociali.

La situazione mi costringe ancora una volta, a far appello alla Sua autorevolezza e alla vicinanza che non fa mai mancare alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, affinché sia loro corrisposto, senza ulteriore ritardo, il riconoscimento economico in argomento.

Confidando nella Sua consueta sensibilità, Le invio distinti saluti e rinnovati sensi di stima.”



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Concorso interno 2214 posti Vice Sovrintendente

Circolare dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 5 agosto 2020 relativa al concorso interno, per titoli e superamento di successivo corso di formazione professionale per la copertura di 2214 posti di vice sovrintendente (decreto del Capo della 27 dicembre 2018).
Comunicazione preliminare avvio corso formazione: 2° - 3° - 4° ciclo.

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha segnalato i periodi di svolgimento e l'articolazione del 2°, 3° e 4° ciclo del 28° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato:

- 2° ciclo: dal 31 agosto al 30 settembre 2020 (fase di formazione in modalità e-learning dal 31 agosto al 18 settembre - fase di tirocinio applicativo dal 21 al 30 settembre);
- 3° ciclo: dal 7 settembre al 6 ottobre 2020 (fase di formazione in modalità e-learning dal 7 al 25 settembre - fase di tirocinio applicativo dal 28 settembre al 6 ottobre);
- 4° ciclo: dal 14 settembre al 13 ottobre 2020 (fase di formazione in modalità e-learning dal 14 settembre al 2 ottobre - fase di tirocinio applicativo dal 5 al 13 ottobre).

Gli Uffici e i Reparti di appartenenza dei frequentatori dovranno fare riferimento all'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e alle Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Peschiera del Garda e Vibo Valentia per curare la gestione delle posizioni dei partecipanti al corso, sotto il profilo burocratico - amministrativo degli stessi.

Per quanto concerne le modalità di accesso all'area della piattaforma DAIT Formazione, riservata ai frequentatori del corso, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione - nel richiamare le indicazioni di cui alla precedente circolare del 19 giugno ha precisato che i predetti saranno abilitati con le seguenti modalità:

- 2° ciclo dalle ore 14.00 del 29 agosto p.v.;
- 3° ciclo dalle ore 14.00 del 4 settembre p.v.;
- 4° ciclo dalle ore 14.00 dell'11 settembre p.v.

Il calendario delle lezioni ed eventuali comunicazioni in merito allo sviluppo del programma didattico saranno disponibili, nelle date sopra indicate, nella sezione "Area Didattica" della homepage del corso.

In merito alla verifica finale, prevista per tutti i cicli il 14° giorno della fase e-learning, è stato precisato che la stessa si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 10,45, con le modalità definite dalla Commissione unica d'esame e comunicate ai frequentatori con apposito avviso, che sarà pubblicato, in tempo utile, nella relativa sezione della piattaforma.

Al fine di consentire ai frequentatori di impraticarsi con l'effettuazione della verifica in modalità on-line, è disponibile in piattaforma un test di prova, accessibile al percorso Daitformazione > Corsi del riordino > 28° Corso Vice Sovrintendenti.

Nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del personale giudicato idoneo al termine del 1° ciclo (annualità 2017) del 28° corso.

Riportiamo il testo della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane PROT. N. 333-D/9807.C.F.28/1° CICLO 2017 del 3 agosto u.s..

Di seguito alla circolare n. 333-D/9807.C.7.28 dell'8.6.2020, si comunica che, con decreto in corso di perfezionamento, i frequentatori del primo ciclo (annualità/2017) del 28° corso sono nominati Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1.1.2018 ai fini giuridici e dal 6.8.2020 per quelli economici.

Si specifica, inoltre, che, a decorrere dal 6.8.2020, dovranno essere impiegati nelle mansioni inerenti alla nuova qualifica.

Eco bonus 110% e requisiti tecnici

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all'art.119, ha previsto una detrazione maggiorata al 110% per i seguenti interventi:

- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.



Questi interventi sono definiti dall'Agenzia delle entrate quali "interventi trainanti".

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche:

- gli interventi rientranti nell'eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici;
- gli interventi di isolamento termico interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti unità immobiliari esistenti, quando riguardano:
 - strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne);
 - finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per gli interventi di isolamento termico, il super bonus al 110% si applica, su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Come riportato nella guida dell'Agenzia delle entrate sui bonus al 110%, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico;

Nelle more dell'adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Inoltre, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari. Funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento. Attestato rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Occorre dimostrare anche la congruità delle spese sostenute, rispetto all'intervento effettuato.

A tal proposito, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione nonché le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a), dell'art. 119 del decreto-legge Rilancio).

Tuttavia, in attesa del decreto citato, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

(Fonte: Guida Agenzia delle Entrate)

Bonus babysitter anche per zii e nonni



Con la circolare numero 73 del 17 giugno 2020 l'Inps chiarisce che l'utilizzo del voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con valore massimo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere indirizzato anche verso familiari, nonni o zii.

L'Istituto specifica che, in questo caso non sarà applicata la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile l'utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi.

Del voucher potranno beneficiare anche i genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all'interno del nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore. Il bonus è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

Il divieto sussiste, invece, per i familiari conviventi con il richiedente. Il bonus non potrà essere mai utilizzato per l'altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l'altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato). In ogni caso qualsiasi familiare, nonni inclusi, è escluso dalla possibilità di utilizzo del voucher nel caso di convivenza.

Il genitore che fa richiesta del bonus (sono 30 giorni), deve aprire una propria posizione Inps con PIN o attraverso un intermediario come utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale. Anche il baby sitter dovrà essere registrato sul portale web dell'Istituto. La domanda va inoltrata online, sul sito dell'Inps, tramite l'applicazione web, disponibile sul portale dell'Inps il percorso è il seguente: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting") oppure tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante), o ancora tramite i patronati.

